

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Rapporto professionale avvocato-cliente e doveri deontologici: procura alle liti o contratto di patrocinio?

Per l'esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Nel caso di specie, trattavasi di omesso appello).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 settembre 2018, n. 107 (pubbl. 30.12.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

W sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 1/12/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno le infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] , non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Salvatore Sica;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento disciplinare nasce da un esposto presentato dalla sig.ra [ESPONENTE] presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno contro l'Avv. [TIZIO] e l'Avv. [RICORRENTE].

L'esponente riferiva di aver svolto attività lavorativa in qualità di badante in favore di due anziani coniugi ma di non aver ricevuto il pagamento di alcuni periodi di lavoro straordinario e delle giornate di riposo settimanale e di ferie non godute.

Si rivolgeva, pertanto, all'Avv. [TIZIO] per proporre ricorso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno.

Il Giudice di prime cure disattendeva la richiesta della ricorrente in quanto riteneva prescritti i crediti vantati e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.

L'Avv. [TIZIO] manifestava alla sig.ra [ESPONENTE] la possibilità di proporre appello avverso la sentenza.

A seguito, però, di contrasti in ordine alla possibilità di produrre nuova documentazione e di denunciare i testi escussi in primo grado, la sig.ra [ESPONENTE] interrompeva il rapporto fiduciario con l'Avv. [TIZIO], che nel gennaio 2012 consegnava alla stessa tutta la documentazione di causa.

Successivamente, l'esponente riferiva di essersi rivolta all'avv. [RICORRENTE] sia per la predisposizione dell'atto di appello il cui termine scadeva il 04.04.2012 sia per la difesa avverso l'atto di precetto notificato a seguito della sentenza negativa.

La sig.ra [ESPONENTE] si doleva del fatto che entrambi gli avvocati, in momenti e con modalità differenti, le avessero confermato di aver depositato l'appello avverso la sentenza sfavorevole, seppur alcun procedimento sarebbe mai stato incardinato dinanzi la competente Corte di Appello.

Il COA apriva procedimento disciplinare nei confronti degli avv.ti [TIZIO] e [RICORRENTE] per i seguenti capi d'incolpazione:

A) *Per aver riferito alla signora [ESPONENTE] che il ricorso in appello avverso la sentenza [OMISSIS]/11 del giudice del lavoro presso il Tribunale di Belluno datata 5.10.2011 nella causa rubricata al n. RG [OMISSIS]/10 era stato ritualmente depositato presso la competente Corte d'Appello e per aver, la sola avv. [RICORRENTE], riferito, secondo l'esponente, la medesima circostanza dell'avvenuto deposito anche a personale della PG*

operante presso la Procura della Repubblica di Belluno ed a funzionari della CGIL, mentre detto deposito non risulta essere mai avvenuto, nonostante entrambi fossero stati incaricati dalla sig.ra [ESPONENTE] di esaminare tale citata sentenza che la vedeva soccombente, al fine di consigliarla in ordine alle iniziative da intraprendere sia relativamente alla predisposizione ed al deposito del ricorso in appello avverso detta sentenza, sia relativamente al pignoramento presso terzi per il recupero delle spese legali sempre conseguenti alla citata soccombenza:

per non aver quindi informato con chiarezza e puntualità la sig.ra [ESPONENTE], nonostante ripetute richieste d'informazione direttamente da parte della stessa o anche tramite funzionari della CGIL in ordine all'avvenuto deposito del ricorso in appello meglio sopra descritto;

B) Per aver violato inoltre il dovere professionale consistente nel mancato compimento di atti inerenti l'incarico ricevuto con particolare riferimento all'omesso deposito del citato ricorso in appello;

con ciò violando gli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza); 8 (dovere di diligenza), 38 (inadempimento del mandato) e art. 40 (obbligo di informazione)".

All'esito dell'istruttoria espletata e del dibattimento, il COA affermava che "per quanto riguarda il capo di **imputazione sub A)** sono emersi elementi idonei in ordine alla sussistenza dei fatti contestati".

Quanto **al capo d'incolpazione B)** il COA riferiva che "non sono emersi elementi probatori idonei per integrare la violazione di cui all'art. 38 cod. deont. "inadempimento del mandato" e ciò in relazione all'inidoneità delle prove emerse nell'istruttoria in relazione alla sussistenza di una rituale procura alle liti conferita all'avvocato [RICORRENTE] o all'avvocato [TIZIO]".

In particolare, circa la posizione dell'Avv. [RICORRENTE], la quale aveva opposto di non aver predisposto la procura alle liti per il giudizio di appello, il COA riteneva che, a prescindere dal rilascio di detta procura, non era in discussione che l'Avv. [RICORRENTE] aveva più volte conferito con la sig.ra [ESPONENTE], ricevuto dalla stessa documentazione inerente la sentenza del giudice del lavoro di primo grado e risposto non solo in ordine a informazioni inerenti il pagamento delle spese di lite di cui al precetto notificato all'esponente, ma anche in ordine alle richieste di avvenuta o meno predisposizione dell'atto di appello e deposito dello stesso.

Tali circostanze apparivano idonee ad integrare la violazione degli artt. 8 (dovere di diligenza) e 40 (obbligo di informazione) del codice deontologico.

Il COA irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

Avverso detta decisione presenta ricorso l'Avv. [RICORRENTE].

La ricorrente censura il provvedimento del COA deducendo:

- **Insussistenza di qualsivoglia rapporto professionale tra l'incolpata e la sig.ra [ESPONENTE].**

Ritiene che l'assenza di procura alle liti conferita alla medesima da parte della sig.ra [ESPONENTE], in ordine alla predisposizione dell'atto di appello avverso la sentenza in cui la [ESPONENTE] risultava soccombente, renderebbe inoperante l'art. 40 CDF che presuppone l'esistenza di un incarico.

- **Insussistenza della violazione di cui all'art. 8 CDF**

Ritiene errata la decisione del COA in quanto la sua condotta sarebbe stata sempre improntata al rispetto della norma deontologica.

- **Inattendibilità della testimone [ESPONENTE]**

Ritiene che il COA abbia errato nel porre a fondamento della propria decisione le dichiarazioni rese dalla [ESPONENTE] in quanto la medesima non sarebbe attendibile per essersi contraddetta più volte in ordine ai fatti dell'esposto e, in particolare, sugli adempimenti relativi all'atto di appello avverso la sentenza negativa di primo grado.

La ricorrente richiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento del COA.

DIRITTO

Preliminarmente va osservato che la condotta addebitata all'Avv. [RICORRENTE] risulta tipizzata nelle norme del nuovo CDF.

I precetti deontologici per i quali l'Avv. [RICORRENTE] veniva ritenuta disciplinarmente responsabile sono gli artt. 8 e 40 del previgente Codice Deontologico, attualmente cristallizzati negli artt. 12 ("*Dovere di diligenza*") e 27 ("*Doveri di informazione*").

Secondo la ricorrente la circostanza che non le fosse stato conferito l'incarico di patrocinare in appello la sig.ra [ESPONENTE] per impugnare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Belluno per il tramite di procura *ad litem* renderebbe non applicabile l'art. 40 (ora art. 27) Cdf.

A parere della ricorrente, senza procura non sarebbe sorto in capo alla medesima l'obbligo di informare la sig.ra [ESPONENTE] sugli eventi relativi all'appello.

Sul punto va segnalato che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, per l'esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente non è indispensabile una procura alle liti.

"In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di

patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso." **Cass. civ.**

Sez. III Ordinanza, 08-06-2017, n. 14276

La ricorrente, poi, non enunciando uno specifico motivo di impugnazione, ripropone la propria versione dei fatti e critica le risultanze elaborate dal COA.

In particolare, ritiene inattendibili le dichiarazioni rese dall'esponente, sig.ra [ESPONENTE].

Nessuna doglianza, tuttavia, può sollevarsi circa la motivazione addotta dal COA territoriale.

Il COA ha ricostruito correttamente la vicenda in esame.

Le parole dell'esponente hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi.

Il teste [OMISSIS] dell'Ufficio vertenze della [OMISSIS] ha precisato che l'Avv. [RICORRENTE] gli aveva confermato al telefono che stava seguendo la pratica della sig.ra [ESPONENTE] e che quest'ultima per la fase dell'appello si era rivolta a lei.

L'Ispettore [OMISSIS], appartenente alla P.G. operante presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Belluno, ha riferito di aver parlato con l'Avv. [RICORRENTE] circa l'esistenza dell'atto di appello.

Del resto la stessa incolpata nella seduta disciplinare del 1.12.2014 ha espressamente dichiarato *"Riconosco di essere stata molto superficiale e di non aver fatto tutte le necessarie verifiche in ordine al deposito dell'atto di appello; avrei dovuto astenermi dal dare indicazioni in merito ad una pratica che non conoscevo, prima di dare risposte alla sig.ra [ESPONENTE] e/o a terzi, essendomi io limitata a fidarmi di quello che mi aveva riferito a suo tempo il collega avv. [TIZIO]. E' vero che ho detto all'ispettore [OMISSIS] e al sindacalista che l'atto era stato fatto. Ribadisco di aver agito, pur con superficialità, ma in buona fede, di non aver raccolto alcun mandato della sig.ra [ESPONENTE] e di non aver ricevuto alcun compenso"*.

L'Avv. [RICORRENTE], quindi, aveva instaurato un rapporto fiduciario con la sig.ra [ESPONENTE], per il quale, come sottolineato dal COA territoriale, aveva l'obbligo di informazione chiara e puntuale e di diligente verifica delle informazioni da rilasciare alla propria assistita.

Immune da censure va considerata, pertanto, la decisione del COA essendo la sanzione inflitta la minima edittale non sussistono motivi di valutazione del favor rei affermato dalla nuova legge professionale.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene, pertanto, di confermare la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] e, per l'effetto, rigetta il ricorso

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 settembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria